

Decreto relativo alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

Scheda di lettura e commento

A cura di Livia Ricciardi

Ambito di applicazione

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), destinata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, sostituirà, unificandole, le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dalla legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

La NASpI non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continuerà a trovare applicazione il regime specifico di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

L'ambito di applicazione rimane invariato rispetto ad Aspi e miniAspi, fatta salva l'estensione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, per i quali viene introdotta la DIS-COLL (vedi oltre).

Non si capisce il motivo per cui non viene citata, tra i casi in cui è riconosciuta la Naspi per motivi diversi dal licenziamento, anche la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della nuova procedura di conciliazione introdotta dal decreto delegato relativo al contratto a tutele crescenti.

Requisiti soggettivi

Avranno diritto alla NASpI i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

I requisiti soggettivi sono fortemente migliorativi, infatti per avere diritto alla attuale Aspi il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, e per avere diritto alla mini Aspi deve far valere, senza vincoli di anzianità contributiva, almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

Rischia di essere problematico il requisito delle 30 giornate di lavoro "effettivo" negli ultimi dodici mesi, che non tiene conto dei periodi di sospensione dal lavoro per cassa integrazione, maternità, malattia. Ci è stato assicurato, nel confronto con il Ministero del Lavoro, che con circolare interpretativa sarà chiarito che i periodi di sospensione che danno luogo a contribuzione figurativa saranno considerati periodi di lavoro effettivo, o saranno considerati comunque periodi neutri.

Importo

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, l'indennità mensile è pari al 75 % della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 % incrementato del 25 % del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può superare un massimale pari, nel 2015, a 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'indennità verrà ridotta progressivamente del 3 per cento al mese a partire dal quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal quarto mese di fruizione.

Per le nuove categorie di lavoratori alle quali dal 1 gennaio 2013 era stata estesa l'Aspi con la legge n.92/2012 (soci lavoratori delle cooperative e personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI sarà allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Viene portato da due a quattro anni il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media alla quale rapportare l'importo. Non viene, di fatto, modificato (tenendo conto della rivalutazione che sarebbe scattata per il 2015) il limite di retribuzione mensile al di sopra del quale scatta la modifica del calcolo dell'importo. Viene significativamente migliorata la misura del massimale, che passa dagli attuali 1165 euro a 1300 euro.

Cambia completamente il metodo di decurtazione progressiva dell'indennità: mentre la attuale Aspi viene decurtata del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese, la nuova indennità inizierà ad essere decurtata gradualmente dal quarto mese di fruizione, e la decurtazione continuerà per l'intero periodo, con una penalizzazione eccessiva alla fine del periodo di godimento dell'indennità.

Durata

Fino a tutto il 2016 la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (quindi per un periodo massimo di 24 mesi in caso di contribuzione piena nei quattro anni) , detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 viene introdotta una durata massima di 78 settimane.

Cambia completamente il calcolo della durata, che non è più fissa (come per l'attuale Aspi, la quale può arrivare a 12 mesi o a 18 mesi in base all'età), ma viene rapportata alle settimane di contribuzione, assumendo il metodo di calcolo della attuale mini Aspi. Da sottolineare che non viene indicata esplicitamente una durata massima fino a tutto il 2016, con il risultato che, di fatto, la durata massima viene aumentata a 24 mesi nel caso in cui il lavoratore abbia i quattro anni di contribuzione piena. Invece dal 1 gennaio 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (che equivalgono a 18 mesi, l'attuale durata massima dell'Aspi per gli over 55). La Cisl chiede di eliminare il limite delle 78 settimane, e di portare a regime la durata massima di 24 mesi.

Il sistema di calcolo della durata, che prevede la detrazione dei “periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione” si rivela critico per i lavoratori che svolgono attività stagionali in maniera permanente.

Infine, per coloro che nel 2015-2016 andranno in mobilità con meno di 50 anni di età con applicazione del “decalage” previsto dalla legge Fornero (fino a 40 anni: 12 mesi; tra 40 e 50: 18 mesi; oltre 50: 24 mesi) si avrà una penalizzazione rispetto alla durata massima della Naspi, pari a 24 mesi. Abbiamo chiesto che sia chiarito che il lavoratore possa scegliere l'opzione di miglior favore.

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Viene allungato da due mesi a 68 giorni il termine per la presentazione della domanda.

Condizionalità

L'erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza:

- a) alla permanenza dello stato di disoccupazione
- b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3 (delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive), della legge 10 dicembre 2014, n.183 verranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione.

Le condizioni e le modalità per l'attuazione di tali disposizioni nonché le relative sanzioni saranno determinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni.

Le norme sulla condizionalità sono le stesse già previste nella attuale normativa relativa all'Aspi. Si tratta di norme positive, ma di scarso impatto senza un sistema di servizi all'impiego efficiente. La scommessa vera, su questo versante, sarà dunque il riordino ed il rafforzamento dei servizi per l'impiego, in attuazione della relativa delega, già citata.

Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo della NASpI come incentivo all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

L'erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il Nucleo Familiare.

Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, l'importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire l'anticipazione ottenuta.

Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi.

Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto. In caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto.

Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

Il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda un'attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o, se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, di un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

Decadenza

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità
- violazione delle regole di condizionalità.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa sarà rapportata alla retribuzione di riferimento per il calcolo dell'Aspi.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 verrà posto un limite alla contribuzione figurativa, la quale sarà ancora rapportata alla retribuzione di riferimento per il calcolo dell'Aspi, ma entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI, che è pari, come detto, a 1300 euro.

Le retribuzioni computate nei limiti di cui sopra non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile.

Rispetto alla situazione attuale, dal 2016 si avrà una situazione peggiorativa, ma solo per la parte di retribuzione eccedente i 1820 euro, sulla quale non verrà accreditata la contribuzione figurativa. Per tali casi, comunque, viene introdotta una norma di salvaguardia per il calcolo della pensione.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

In via sperimentale, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda, in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n.181/ 2000;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La DIS-COLL è pari al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.

Nei casi in cui tale reddito medio mensile sia superiore nel 2015 all'importo di 1195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, l'indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare un massimale pari a 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

A partire dal quinto mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, entro una durata massima di sei mesi.

Non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro

L'erogazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

In caso di nuova attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve informare l'INPS entro un mese

dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto. Tale riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o, se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, di una apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

La DIS-COLL sostituisce l'indennità di fine lavoro già prevista dalla normativa previgente, che però spettava ai soli co.co.pro..

La nuova indennità, che non sarà più una “una tantum” ma un trattamento mensile, oltre ad avere un ambito di applicazione più ampio, perché include anche i co.co.co., spetterà con requisiti soggettivi più larghi e con importo maggiore. Il metodo di calcolo dell'importo è infatti lo stesso della NASpI, con lo stesso valore del massimale, anche se non spetteranno i contributi figurativi.

Si tratta, però, di una sperimentazione limitata al solo 2015. Del resto, anche la attuale indennità di fine lavoro era prevista sperimentalmente fino al 2015. Il decreto spiega che al prolungamento della DIS-COLL negli anni successivi si provvederà con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

E' molto importante la messa a regime di questa indennità, anche oltre il 2015, alla luce del fatto che, in base al nuovo decreto attuativo della legge delega 183/14 relativo alle tipologie contrattuali, le co.co.pro. saranno superate, ma sarà ancora possibile stipulare contratti di co.co.co., benchè per le sole attività effettivamente connotate da autonomia.

Abbiamo anche chiesto al Governo di allargare l'ambito di applicazione della nuova indennità ad altre categorie di iscritti alla gestione separata.

Assegno di disoccupazione (ASDI)

In via sperimentale per il 2015, a partire dal 1 maggio prossimo, è istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI) mirato a sostenere il reddito per coloro che hanno ricevuto la NASpI per l'intera sua durata ma non hanno

ancora trovato un'occupazione e si trovino in una difficile condizione economica.

Lo stanziamento relativo a tale misura è pari a 300 milioni di euro per il 2015, su un apposito fondo, che andranno prioritariamente a favore di famiglie con minori ed a lavoratori in prossimità del pensionamento.

L'ASDI è erogato, tramite uno strumento di pagamento elettronico, al massimo per sei mesi ed il suo importo è pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, ma non può superare l'importo dell'assegno sociale. L'importo dell'ASDI viene tuttavia incrementato in base ai carichi familiari, secondo modalità da definire con apposito decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Mef da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Il suddetto decreto dovrà altresì definire: la soglia del nuovo ISEE che regola il limite per l'accesso alla prestazione (con la specifica che al suddetto ISEE occorrerà sottrarre i trattamenti della NASpI percepiti); i criteri di priorità per l'accesso, qualora i fondi non si mostrassero sufficienti a coprire le famiglie sopra indicate; il sistema dei controlli e dei flussi informativi tra servizi per l'impiego e l'Inps ed altre necessarie specifiche per la valutazione e l'attuazione della misura.

Il ricevimento dell'ASDI è subordinato all'adesione da parte dei percettori ad un progetto personalizzato di reinserimento lavorativo redatto dai corrispondenti servizi per l'impiego (per l'assistenza tecnica ai quali sono contemplate risorse fino all'1% del fondo corrispondente, ovvero fino a 3 milioni di euro).

Allo scopo di evitare disincentivi nell'offerta di lavoro, si prevede che il sostegno economico in questione possa essere parzialmente cumulato con eventuali redditi scaturiti da una nuova occupazione e che tale sostegno declini poi in misura graduale con il permanere della situazione occupazionale in base anche al reddito percepito. Le modalità che regolano il cumulo e la graduale riduzione dell'ASDI andranno definite nel decreto sopra indicato.

L'assegno di disoccupazione costituisce un'interessante novità sia per la sua consistenza che per le modalità applicative. Pur non potendosi definire uno strumento organico di sostegno alla povertà, essendo rivolto

ad una platea assai più ristretta di quella che necessiterebbe una tale misura, è indubbiamente elaborato con alcuni elementi che dovrebbero costituire un tale strumento e sembra voler affiancare le novità introdotte nelle seppur timide misure finora intraprese di contrasto alla povertà (soprattutto con riferimento alle nuove sperimentazioni in atto).

Innanzitutto è importante il riferimento all'Isee, già presente per la Social Card e le sue sperimentazioni, che restringe la platea di riferimento sulla base della situazione economica del nucleo familiare; sebbene occorra notare che, demandando la soglia di accesso ad un successivo decreto, non si crea il necessario collegamento né con le attuali sperimentazioni sulla Social Card né con la proposta del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) sostenuta anche dalla Cisl nell'ambito dell'Alleanza contro la povertà. La mancata definizione della soglia Isee potrebbe essere giustificata dalle incertezze generate dalla profonde modifiche apportate dal nuovo indicatore, che andrà in vigore all'inizio del prossimo anno, e dalla conseguente difficile quantificazione della platea dei beneficiari.

Occorre tuttavia notare che il riferimento ad un Isee “modificato”, ovvero al netto degli importi ricevuti come NASpI, non è coerente con i principi del nuovo Isee che prevedono costituisca ricchezza qualsiasi tipologia reddituale anche esente da imposta. Risulta dunque di vitale importanza il coordinamento tra la normativa esaminata e quella relativa al nuovo Isee anche in relazione alla definizione della soglia, che potrebbe semplicemente essere messa ad un livello più elevato escludendo di alterare l'indicatore.

Risulta positivamente rilevante l'aumento dell'assegno in relazione alla composizione familiare, benché è raccomandabile che sia definito anch'esso coerentemente con la scala di equivalenza adottata dal nuovo Isee.

Assai importante è il vincolo imposto relativamente al percorso di reinserimento socio lavorativo, che tra l'altro risulta presente sia nelle sperimentazioni della Social Card sia nelle proposte di contrasto alla povertà come il REIS. In accordo con quest'ultimo da sottolineare positivamente anche la gradualità di riduzione dell'Assegno in presenza di

una nuova occupazione, che può costituire un importante incentivo all'offerta di lavoro.

Risulterebbe necessario invece introdurre una priorità a favore delle famiglie con presenza di non autosufficienti.

Restano infine alcuni dubbi sulla brevità del sostegno e sulla sua sperimentazione ristretta per il momento al solo 2015, che rischia di essere di corto respiro e di determinare la concessione dell'ASDI, in quanto subordinata alla NASpI, solo ad una ristretta minoranza di lavoratori.

Contratto di ricollocazione

Viene regolamentato il contratto di ricollocazione, che le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, possono attuare e finanziare a carico del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dalla legge di stabilità 2014, che viene a tale scopo incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro.

Il contratto di ricollocazione è destinato a tutti i soggetti in stato di disoccupazione. Attraverso la stipula di tale contratto il lavoratore acquista il diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, a seguito della quale gli verrà riconosciuta la "dote individuale di ricollocazione", proporzionata in relazione al profilo di occupabilità stesso.

La dote è spendibile presso i soggetti accreditati di cui sopra.

Il contratto di ricollocazione prevede:

- a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

Il lavoratore decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle suddette iniziative, nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua (ai sensi del dlgs. n. 181/2000) offerta di lavoro, nel caso di perdita dello stato di disoccupazione.

Il soggetto accreditato ha diritto ad incassare la dote soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

Nel decreto trova positivo riconoscimento, in una prospettiva che raccorda sostegno al reddito e politiche per l'impiego, il contratto di ricollocazione, istituto già introdotto nel nostro ordinamento dalla "legge di Stabilità 2014" finora privo di attuazione generalizzata, ma con sperimentazioni a livello regionale (si veda in particolare Regione Lazio e Regione Lombardia).

E' stato corretto, come da noi chiesto, il testo del decreto, che nella versione preliminare restringeva l'applicazione del contratto di ricollocazione ai soli lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo.

Nonostante il rischio che le agenzie si concentrino sui lavoratori che presentano maggiori possibilità di ricollocazione, da qui la necessità di "tarare" al meglio il profilo personale di occupabilità del lavoratore a cui rapportare l'ammontare del voucher, il sistema potrebbe stimolare una sorta di virtuosa concorrenza tra le agenzie per l'impiego interessate.

Il contratto di ricollocazione, però, non può ritenersi operativo in mancanza del decreto attuativo della delega in materia di politiche attive per l'impiego (si veda art. 1, comma 3, lett. p), legge n. 183/2014).

Va sottolineato, anche qui, che il finanziamento del nuovo strumento è previsto, al momento, per il solo anno 2015.

E' da prevedere che anche il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento debba partecipare alla ricollocazione del lavoratore, ad esempio tramite un'integrazione economica del voucher.